

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 22 giugno 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 37.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 38.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia. pag. 7

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 39.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti pag. 15



DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 40.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente pag. 19

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 41.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica. pag. 22

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 2012, n. 42.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative pag. 25

COPIA TRATTA DAL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE
NON VALIDA PER LA CANCELLAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 37.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della protezione civile;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di compe-

tenza del Dipartimento regionale della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 149/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 marzo 2012;

Su proposta del Presidente della Regione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, il Dipartimento fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente.

Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione.

9. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 86.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Tempi di conclusione (giorni)
1	Bozza bilancio di previsione annuale e pluriennale del Dipartimento	Servizio finanziario	R.D. 23/5/1924, n. 827; L.R. 8/7/1977, n. 47	Di parte	D.D.G.	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Tempi di conclusione (giorni)
2	Controllo e programmazione della spesa per il rispetto del Patto di stabilità	Servizio finanziario	D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, art. 77-ter; L. n. 122/2010	D'ufficio	D.D.G.	60
3	Decreti di accertamento sui capitoli di entrata del bilancio della rubrica 4 - Dipartimento di protezione civile	Servizio finanziario	L.R. 8/7/1977, n. 47, art. 1, comma 10, e ss.mm.ii.	D'ufficio	D.D.G.	60
4	Verifiche e controlli sui decreti di variazioni a seguito di richiesta rimodulazione piano di interventi	Servizio finanziario	L. n. 433/1991	D'ufficio	Nota del D.G.	60
5	Verifica autorizzazioni missioni con istruttoria, note di liquidazione, predisposizione ed adozione decreto di impegno di spesa per missioni	Servizio finanziario	L.R. n. 38/1991; D.L. n. 6/1998, artt. 14-23 quater; L.R. n. 14/1998, art. 2; L.R. n. 10/2000, art. 16; L.R. n. 21/2001, art. 48; L.R. n. 15/2007, art. 1; L.R. n. 25/2008, art. 1; L.R. n. 4/2009, art. 2; L.R. n. 6/2009, art. 37; L.R. n. 13/2009, art. 1; L.R. n. 8/2010, art. 2; L.R. n. 11/2010, art. 51; L.R. n. 24/2010, art. 1	D'ufficio	D.D.S.	60
6	Risposte ai rilievi degli organi di controllo	Servizio finanziario	R.D. 23/5/1924, n. 827	D'ufficio	D.D.G.	60
7	Trasmissione report contabili di impegni e pagamenti del Dipartimento e relazione alla Corte dei conti per il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana	Servizio finanziario	D.Lgs. n. 655/48, art. 2	Di parte	D.D.G.	60
8	Cancellazioni delle Organizzazioni di volontariato dal Registro volontariato	Servizio volontariato	L.R. n. 14/1998; D.P.Reg. n. 12/2001	Di parte e/o d'ufficio	D.D.G.	60
9	Variazioni denominazione Associazione	Servizio volontariato	L.R. n. 14/1998; D.P.Reg. n. 12/2001	Di parte	D.D.G.	60
10	Istruttorie istanze e definizione iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di protezione civile	Servizio volontariato	L.R. n. 14/1998, artt. 7-8; D.P.Reg. n. 12/2001	D'ufficio	D.D.G.	60
11	Istruttoria rimborsi ai volontari per spese sostenute in attività di protezione civile	Servizio volontariato	L.R. n. 14/1998; D.P.Reg. n. 12/2001	D'ufficio	D.D.G.	60
12	Verifiche tecniche di sicurezza sismica	Servizio sismico	Ordinanze nn. 3362/04 e 3505/06	Di parte	Nota del D.G.	60
13	Interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico	Servizio sismico	Ordinanze nn. 3362/04, 3505/06, 3864/09, 3879/10, 3250/02 e 3927/11	Di parte	Nota del D.G.	60
14	Istruttoria finanziamento progetti OO.PP. e predisposizione relativo provvedimento	Servizi provinciali	L. n. 109/94; L.R. n. 7/2002; L.R. n. 12/2011; L. n. 433/91, art. 1, comma 2, obiettivi a), c), d), h), i bis), i ter); O.M. n. 2212/03; O.P.C.M. n. 3254/02	D'ufficio	D.D.G.	60
15	Attività connesse con l'attivazione delle linee d'intervento del P.O. - FESR Sicilia 2007-2013	Servizi provinciali	P.O.-FESR Sicilia 2007-2013	Di parte	D.D.G.	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Tempi di conclusione (giorni)
16	Richieste O.A. o mandati di pagamento con o senza reiscrizioni	Servizi provinciali	L. n. 109/94; L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; L.R. n. 12/11; L. n. 433/91, art. 1, comma 2, obiettivi a), c), d), h), i bis), i ter); O.M. n. 2212/03; O.P.C.M. n. 3254/02	D'ufficio	Nota del D.G.	60
17	Pagamenti compensi per prestazioni straordinarie determinate dal manifestarsi di crisi, emergenze e calamità	Area affari generali	L.R. n. 14/98	D'ufficio	D.D.A.	60
18	Impegno di spesa e mandati di pagamento a soggetti esterni all'Amministrazione regionale	Area affari generali	L.R. n. 14/98, art. 6, comma 5	D'ufficio	D.D.G.	60

Visto: LOMBARDO

Allegato B

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Tempi di conclusione (giorni)
1	Verifica permanenza requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato	Servizio volontariato	L.R. n. 14/1998; D.P.Reg. n. 12/2001	D'ufficio	Nota del D.S.	90
2	Erogazione contributi alle organizzazioni di volontariato	Servizio volontariato	D.P.Reg. n. 12/2001, artt. 15, 16, 17 e 18	D'ufficio	D.D.G.	150
3	Benefici di legge ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di protezione civile	Servizio volontariato	D.P.R. n. 194/2001, art. 9	Di parte	D.D.G.	150
4	Interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico	Servizio sismico	Ordinanza di protezione civile n. 3907/2011	Di parte	D.D.G.	150
5	P.O.-FESR Sicilia 2007-2013 linea di intervento 2.3.1.10 (presa in carico forniture e liquidazione fatture)	Servizio emergenza	P.O.-FESR Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 2.3.1.10	Di parte	D.D.G.	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso

ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino

e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.24.1807)008

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 38.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", che, nell'ambito della nuova articolazione dei Dipartimenti regionali, ha istituito il Dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, a decorrere dall'1 gennaio 2010;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche, ed in particolare la nuova riorganizzazione del Dipartimento regionale dell'energia;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-

blica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

Visto il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Assessorato regionale dell’industria”;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale dell’energia;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 42/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l’indicazione dell’ufficio competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale del-

l’energia abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale dell’energia, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale dell’energia.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale dell’energia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale dell’energia dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, la struttura del Dipartimento competente alla formulazione della proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell’ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell’Assessore regionale per l’ener-

gia e per i servizi di pubblica utilità. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento regionale dell'energia abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale dell'energia deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5

Abrogazione

1. È abrogato il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria", limitatamente ai procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Dipartimento dell'energia con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e con il D.P.Reg. 28 giugno 2010.

Art. 6.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità

MARINO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 89.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Richiesta iscrizione nell'elenco dei certificatori	D.M. 26 giugno 2009; D.D.G. 3 marzo 2001, n. 65	Servizio 2 Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l'Energia	Di parte	Comunicazione esiti richiesta	60
2	Richiesta di attribuzione del codice regionale identificativo univoco all'attestato di certificazione energetica (codice certificato)	D.D.G. 3 marzo 2001	Servizio 2 Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l'Energia	Di parte	Emissione del codice certificato	60
3	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti di produzione energia elettrica da fonti fossili	L. 2 agosto 1975, n. 393 e ss.mm.ii.	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Espressione parere	60
4	Sospensione autorizzazione unica	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	D'ufficio	Atto di sospensione	60
5	Revoca autorizzazione unica	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	D'ufficio	Decreto di revoca	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
6	Pronuncia di decadenza dell'autorizzazione unica	D.Lgs. n. 159/2011; D.P.R. n. 252/98	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	D'ufficio	Decreto di decadenza	60
7	Proroga decreti di autorizzazione alla costruzione	D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e ss.mm.ii.;	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Decreto di proroga	60
8	Concessione contributo	P.O. FESR Sicilia 2007/2013; Regolamenti Comunitari; Normativa nazionale e regionale; Avviso Pubblico	Servizio 4 Gestione P.O.R. e finanziamenti	Di parte o a seguito graduatoria	Decreto di concessione provvisoria del finanziamento	60
9	Proroga termini di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 23, L.R. n. 14/2000	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 2, comma 10; Disciplinare tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	60
10	Autorizzazione rilievi geologici e geofisici	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 2, comma 11; Disciplinare tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	60
11	Prescrizioni relative alle acquisizioni sismiche condotte nei titoli minerari finitimi	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 2, comma 14; Disciplinare tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	60
12	Approfondimento di un pozzo, modifica o perforazione della colonna di produzione	D.Lgs. n. 624/1996, art. 77; D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 5, comma 9; Disciplinare tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	60
13	Chiusura mineraria di un pozzo e relativo programma di abbandono dello stesso e ripristino dell'area impegnata	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 5, comma 10; Disciplinare tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	60
14	Autorizzazione all'occupazione d'urgenza ed all'asservimento definitivo ovvero all'esproprio dei fondi interessati dall'attraversamento della condotta	D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Responsabile del Servizio	60
15	Autorizzazione all'occupazione d'urgenza ed all'asservimento definitivo ovvero all'esproprio dei fondi interessati dalle opere necessarie alla coltivazione delle concessioni minerarie per idrocarburi	D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.; L.R. n. 14/2000	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale ovvero del Responsabile del Servizio	60
16	Determinazione per autorizzazione effettuazione scavi per ricerca o coltivazione di sostanze minerali a distanze inferiori di quelle previste dall'art. 116 D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60
17	Autorizzazione al deposito nel sottoterraneo delle miniere e delle cave di quantitativi di materie esplodenti eccedenti quello occorrente per una giornata di lavoro	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60
18	Autorizzazione all'uso delle riserve o depositi di esplosivi nel sottoterraneo delle miniere e delle cave	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
19	Autorizzazione di impiego di mezzi senza paracadute per il trasporto nei casi di emergenza di persone con gli impianti di estrazione adibiti normalmente al trasporto di materiali	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60
20	Determinazione per la classificazione del sottterraneo delle miniere e delle cave pericolose per la presenza di grisou o di altri gas	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Determina	60
21	Autorizzazione all'impiego di metodi di coltivazione per franamento	D.P.R. n. 128/59; D.P.Reg. n. 7/58	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60
22	Autorizzazione al permesso di indagine ai sensi dell'art. 5 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54	L.R. n. 54/56	Distretto Minerario territorialmente competente	Di parte	Autorizzazione	60

Visto: LOMBARDO

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Procedimenti espropriativi	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e ss. mm.ii.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Decreto di esproprio	150
2	Occupazione d'urgenza non preordinata all'esproprio	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Decreto di occupazione d'urgenza	120
3	Volture opere di connessione	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e ss. mm.ii.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e ss. mm.ii.; D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Decreto di voltura	120

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
4	Volture impianti di produzione di energia	D.Lgs. n. 79/99; D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e ss. mm.ii.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e ss.mm. ii.; D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28	Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni	Di parte	Decreto di voltura	120
5	Pubblicazione graduatoria	P.O. FESR Sicilia 2007/2013; Regolamenti Comunitari; Normativa nazionale e regionale; Avviso Pubblico	Servizio 4 Gestione P.O.R. e finanziamenti	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria	120
6	Controllo delle spese complessive effettuate su un permesso di ricerca	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 2, comma 4; Disciplinare Tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	D'ufficio	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150
7	Autorizzazione perforazione esplorativa o di sviluppo	D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 60; D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 2, comma 12, e 5, commi 2 e 4; Disciplinare Tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	150
8	Autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione	D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, art. 84	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	150
9	Autorizzazione relazione annuale sullo stato di concessione	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 4, comma 8; Disciplinare Tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150
10	Approvazione variazione programma di ricerca, sviluppo o produzione della concessione	D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003, art. 4, comma 9; Disciplinare Tipo	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150
11	Operazioni simultanee	D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, art. 76	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Autorizzazione URIG	150
12	Autorizzazione al progetto e dichiarazione di pubblica utilità dei metanodotti di trasporto	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Responsabile del Servizio	150
13	Conferimento permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi e geotermia	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, artt. 13 e 14	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
14	Conferimento concessioni di coltivazione di idrocarburi e geotermia	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, artt. 26 e 30	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
15	Approvazione dei programmi provvisori	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, art. 31	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
16	Riconoscimento campi marginali	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, art. 32	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
17	Autorizzazione al progetto e dichiarazione di pubblica utilità delle condotte di trasporto in concessione regionale	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, art. 34; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
18	Conferimento concessioni di stoccaggio idrocarburi	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, artt. 35 e 38	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
19	Trasferimento di titolarità dei permessi e delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi o geotermia, di trasporto e stoccaggio di idrocarburi	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, artt. 4 e 5	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
20	Proroga della durata dei permessi e delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi o geotermia, di trasporto e stoccaggio di idrocarburi	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, artt. 22 e 27	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
21	Slittamento dei termini temporali dei permessi minerari	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, art. 22, comma 7	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte	Decreto Assessoriale	150
22	Cessazione dei permessi e delle concessioni per scadenza dei termini, rinuncia, decadenza, revoca, esaurimento del giacimento o incoltivabilità dello stesso	L.R. 3 luglio 2000, n. 14, art. 12	Servizio 8 Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG	Di parte Dell'URIG	Decreto Assessoriale	150
23	Permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Decreto di concessione, di permesso, di ricerca e di proroga	150
24	Concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Decreto di concessione o di proroga della coltivazione	150
25	Decadenza permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Amministrazione	Decreto di decadenza	150
26	Decadenza concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Amministrazione	Decreto di decadenza	150
27	Rinuncia permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Decreto di accettazione rinuncia	90
28	Rinuncia concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Decreto di accettazione rinuncia	90
29	Revoca permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	D'ufficio	Decreto di revoca	150
30	Revoca concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	D'ufficio	Decreto di revoca	150

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
31	Trasferimento concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Decreto di trasferimento di concessione	150
32	Revoca autorizzazione esercizio attività di cava	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	D'ufficio	Decreto di revoca	150
33	Sospensione temporanea lavori minerari	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte o d'ufficio	Autorizzazione	150
34	Dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie all'esercizio delle concessioni	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	D'ufficio	Dichiarazione di pubblica utilità	150
35	Autorizzazione di occupazione d'urgenza per opere necessarie all'esercizio delle concessioni	L.R. 1 ottobre 1956, n. 54	Servizio 10 Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Di parte	Autorizzazione	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 1948, n. 135.

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

— Il decreto del Presidente della Regione 26 agosto 1995, n. 86, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Assessorato regionale dell’industria.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 febbraio 1996, n. 8.

— La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Note all’art. 5, comma 1:

— Per il decreto del Presidente della Regione 26 agosto 1995, n. 86, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Assessorato regionale dell’industria.” vedi note alle premesse.

— Per la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 dicembre 2009, n. 59.

— Il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 giugno 2010, recante “Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 luglio 2010, n. 31, S.O.

(2012.24.1810)008

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 39.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-

zione della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 97/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio o dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del ramo di amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da leggi o da regolamenti per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà

comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o dal regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di

silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità*

MARINO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 90.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Evasione richieste dati termopluvioidrometrici, non pubblicati, che necessitano di rilievi e/o accertamenti idrologici in sito		Servizio 2 - Osservatorio delle Acque	Di parte	Nota	60
2	Evasione richieste pareri idrologici che necessitano di accertamenti e rilievi idrologici in sito		Servizio 2 - Osservatorio delle Acque	Di parte	Nulla osta	60
3	Rilascio autorizzazioni allo scarico finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate, relativamente ad impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato	D.M. n. 85/2003	Servizio 1 - Regolazione Acque - Servizio Idrico Integrato	Di parte	Decreto Dirigente Generale	60
4	Autorizzazione (rinnovi e/o modifiche non sostanziali e/o integrazioni autorizzazioni)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208	Servizio 7 - Autorizzazioni	Di parte	Decreto Dirigente Generale	60
5	Autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti: verifica congruità fideiussioni	Reg. (CE) n. 1013/2006; D.Lgs. n. 152/2006, art. 194	Servizio 7 - Autorizzazioni	Di parte	Nota	60
6	Approvazione delle garanzie finanziarie relative alle comunicazioni di campagna degli impianti mobili	D.Lgs. n. 152/2006	Servizio 7 - Autorizzazioni	Di parte	Nota	60

Visto: LOMBARDO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Termine di conclusione (giorni)
1	Rilascio autorizzazioni allo scarico, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato	L.R. n. 27/86, art. 40; D.Lgs. n. 152/2006, art. 124	Servizio 1 - Regolazione Acque - Servizio Idrico Integrato	Di parte	150
2	Approvazione progetti di gestione dei grandi invasi	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114; D.M. 30 giugno 2004, art. 1	Servizio 3 - Gestione Infrastrutture delle Acque	Di parte	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione precedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per

una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

(2012.24.1811)008

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 40.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-

blica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell’ambiente;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’ambiente, con relativi termini di conclusione non superiori a 60 giorni;

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’ambiente, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all’allegato B), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni, di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 96/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento dell’ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l’indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento dell’ambiente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento dell'ambiente, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'istante, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dell'ambiente dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento dell'ambiente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Qualora la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento dell'ambiente deve adottare la propria determinazione. Qualora la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

DI BETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 87.

COPIA
NON
VALIDA

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

TABELLA A - PROCEDIMENTI PER I QUALI SONO PREVISTI TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
Servizio 4 - Protezione patrimonio naturale			
1	Parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN)	L.R. n. 98/81	60
2	Trasferimento somme Enti Parco	L.R. n. 14/88, art. 20	60

Visto: LOMBARDO

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

TABELLA B - PROCEDIMENTI PER I QUALI SONO PREVISTI TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico			
1	Rilascio attestato per tecnico competente in acustica	L. n. 447/95, art. 2, commi 6, 7, 8; D.P.C.M. 31/3/1998; D.A. n. 41/2011	90
Servizio 4 - Protezione patrimonio naturale			
2	Contributi ai comuni per acquisizione terreni	L.R. n. 98/81, art. 32	150
3	Norme di salvaguardia Parchi e Riserve: istruttorie tecniche e provvedimenti finali	L.R. n. 98/81 e ss.mm.ii.; Regolamenti Parchi e Riserve	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-

ziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli

interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto adottato a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.24.1808)008

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 41.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'urbanistica;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto il parere n. 2571/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 22 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitu-

dine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente DI BETTA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'URBANISTICA

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Tempi di conclusione (giorni)
1	Esame ricorso giurisdizionale finalizzato alla formulazione di "relazione" all'Avvocatura dello Stato o all'Ufficio legislativo e legale	Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale Unità di staff 1 - Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali	R.D. n. 642/1907, art. 6; (Art. 23, comma 1, Statuto)	D'ufficio	Relazione	60
2	Esame ricorso straordinario finalizzato alla formulazione di "relazione" all'Ufficio legislativo e legale	Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale Unità di staff 1 - Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali	D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, capo III, e ss.mm.ii.; (Art. 23, comma 4, Statuto)	D'ufficio	Relazione	60
3	Esame ricorso gerarchico	Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale Unità di staff 1 - Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali	D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, capo I, e ss.mm.ii.	D'ufficio	Relazione	60
4	Risposta agli atti extragiudiziari (diffide, messe in mora)	Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale Unità di staff 1 - Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali	R.D. n. 642/1907, art. 6; (Art. 23, Statuto)	D'ufficio	Nota	60
5	Notificazioni di atti giurisdizionali e giudiziari	Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale Unità di staff 1 - Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali	L. 6.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii.	D'ufficio	Nota	60
6	Istruttoria degli esposti inerenti presunte violazioni alle norme in materia urbanistica ed edilizia e conseguenti controlli ispettivi	Servizio 5 - Vigilanza urbanistica	L.R. 31.5.1994, n. 17, art. 13, comma 3	Di parte	Relazione sugli esiti	45
7	Istruttoria degli esposti inerenti presunte violazioni alle norme in materia urbanistica ed edilizia e conseguenti controlli ispettivi	U.O. 5.1 - Servizio ispettivo Sicilia occidentale (PA, TP, AG, CL, EN)	L.R. 31.5.1994, n. 17, art. 13, comma 3	Di parte	Relazione sugli esiti	45
8	Istruttoria degli esposti inerenti presunte violazioni alle norme in materia urbanistica ed edilizia e conseguenti controlli ispettivi	U.O. 5.2 - Servizio ispettivo Sicilia orientale (ME, CT, RG, SR)	L.R. 31.5.1994, n. 17, art. 13, comma 3	Di parte	Relazione sugli esiti	45
9	Definizione di convenzioni e protocolli d'intesa di interesse regionale	Servizio 9 - Pianificazione territoriale regionale	Norme di settore	D'ufficio	Schema di convenzione	45
10	Definizione di convenzioni e protocolli d'intesa di interesse provinciale e sub-provinciale	U.O. 9.1 - Pianificazione provinciale e sub-provinciale	Norme di settore	D'ufficio	Schema di convenzione	45

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.24.1809)008

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 2012, n. 42.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a

seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative;

Visti gli allegati A) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visti gli allegati B) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati B);

Visto il parere n. 2551/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 marzo 2012;

Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d'ufficio, di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, di seguito denominata Agenzia regionale per l'impiego.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, promossi d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il ramo di amministrazione competente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio responsabile del ramo di amministrazione competente, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-

mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego sottopongono lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del ter-

mine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego devono adottare le proprie determinazioni. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 4 maggio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 91.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Iscrizione all'albo regionale degli enti socio-assistenziali	L.R. 9.5.1986, n. 22, art. 26	Di parte	Decreto	Servizio 2	60
2	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo su lavori e forniture per gli asili nido comunali. Accreditamento somme	QSN 2007/2013; D.A. 16.11.2007, n. 3522	Di parte	Decreto	Servizio 4	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
3	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo conto gestione per gli asili nido comunali. Accredittamento somme	QSN 2007/2013; D.A. 16.11.2007, n. 3522	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
4	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo su lavori e forniture per gli asili nido aziendali. Accredittamento somme	QSN 2007/2013; D.A. 16.11.2007, n. 3522	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
5	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo conto gestione per gli asili nido aziendali. Accredittamento somme	QSN 2007/2013; D.A. 16.11.2007, n. 3522	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
6	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Programmazione Nazionale Fondi 2002/2004. Contributo su lavori e forniture per gli asili nido comunali. Accredittamento somme	L. 28.12.2001, n. 448	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
7	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Programmazione Nazionale Fondi 2002/2004. Contributo su lavori e forniture per gli asili aziendali	L. 28.12.2001, n. 448	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
8	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Programmazione Nazionale Fondi 2002/2004. Contributo in conto gestione per gli asili aziendali	L. 28.12.2001, n. 448	Di parte	Decreto	Servizio 4	60
9	Buono socio-sanitario	L.R. 31.7.2003, n. 10, art. 10; DD.PP. 7.7.2005 e 7.10.2005	Di parte	Decreto assegnazione	Servizio 5	60
10	Contributi per la gestione di comunità alloggio per i ricoveri di pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici	L.R. 9.5.1986, n. 22; L.R. 26.3.2002, n. 2, art. 76 e ss.mm.ii.; L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 27, comma 3	Di parte	Decreto assegnazione	Servizio 5	60
11	Contributo annuo all'associazione Telefono Arcobaleno per la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia: saldo del 40%	L.R. 18.12.2000, n. 26, art. 16	Di parte	Decreto	Servizio 6	50
12	Contributo annuo all'associazione Telefono Azzurro per la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia: saldo del 40%	L.R. 18.12.2000, n. 26, art. 16; L.R. 28.12.2004, n. 17, art. 108	Di parte	Decreto	Servizio 6	50
13	Iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare	L.R. 31.7.2003, n. 10, art. 16	Di parte	Decreto	Servizio 6	60
14	Contributi in favore dei consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative. Avviso pubblico	L.R. 31.7.2003, n. 10, art. 8; L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 93	D'ufficio	Decreto	Servizio 6	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
15	Contributi in favore dei consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative. Impegno delle somme, assegnazione e ripartizione	L.R. 31.7.2003, n. 10, art. 8; L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 93	Di parte	Decreto	Servizio 6	60
16	Spese per le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa	L.R. 9.5.1986, n. 22, artt. 10 e 11; L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto di impegno e assegnazione	Servizio 6	60
17	Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria minorile	L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 27, commi 1 e 2; L.R. 11.5.2011, n. 7, art. 3, comma 4	Di parte	Decreto di impegno e assegnazione	Servizio 6	60
18	Attuazione dell'Accordo di programma quadro denominato "Giovani protagonisti di sé e del territorio" tra Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione siciliana. Erogazione della prima tranche	Accordo di programma quadro 1.8.2008	Di parte	Decreto	Servizio 6 - U.O.1	60
19	Autorizzazione all'alienazione di beni di proprietà delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	L.R. 9.5.1986, n. 22; L. 17.7.1890, n. 6972; D.P.R. 30.08.1975, n. 636	Di parte	Decreto	Servizio 7	60
20	Estinzione Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	L.R. 9.5.1986, n. 22, art. 34; L. 17.7.1890 n. 6972; D.P.R. 30.8.1975 n. 636	Di parte / D'ufficio	Decreto	Servizio 7	60
21	Fusione Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	L.R. 9.5.1986, n. 22, art. 34; L. 17.7.1890, n. 6972; D.P.R. 30.8.1975, n. 636	Di parte	Decreto	Servizio 7	60
22	Privatizzazione Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	L.R. 9.5.1986, n. 22, art. 30	Di parte	Decreto	Servizio 7	60
23	Contributi annuali a Enti del Terzo Settore	L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 128	Di parte	Decreto di approvazione programma	Servizio 7	60
24	Erogazione saldo contributi a Enti del Terzo settore	L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 128	Di parte	Decreto	Servizio 7	60
25	Pensioni straordinarie e assegni vitalizi in favore delle vittime del dovere, della mafia e della criminalità organizzata	L.R. 29.10.1970, n. 45; L.R. 12.8.1989, n. 14; L.R. 7.8.1990, n. 21	D'ufficio	Decreto	Servizio 8	60
26	Contributi alle associazioni antiracket. Esame documentazione per erogazione saldo	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 17	Di parte	Decreto	Servizio 8	60
27	Contributo per il Premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 19	Di parte	Decreto	Servizio 8	60

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter; legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Avvisi pubblici POR FESR 2007/13: approvazione graduatoria provvisoria	Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche	Di parte	Decreto di approvazione graduatoria provvisoria	Servizio 1	150
2	Avvisi pubblici POR FESR 2007/13: approvazione graduatoria definitiva	Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche	D'ufficio	Decreto di approvazione graduatoria definitiva	Servizio 1	70
3	Avvisi pubblici POR FESR 2007/13: ammissione a finanziamento del singolo progetto	Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche	D'ufficio	Decreto di ammissione a finanziamento	Servizio 1	150
4	Avvisi pubblici POR FSE 2007/13: approvazione graduatoria provvisoria	Reg. (CE) n. 1081/2006 e successive modifiche	Di parte	Decreto di approvazione graduatoria provvisoria	Servizio 1	150
5	Avvisi pubblici POR FSE 2007/13: approvazione graduatoria definitiva	Reg. (CE) n. 1081/2006 e successive modifiche	D'ufficio	Decreto di approvazione graduatoria definitiva	Servizio 1	70
6	Avvisi pubblici POR FSE 2007/13: ammissione a finanziamento del singolo progetto	Reg. (CE) n. 1081/2006 e successive modifiche	D'ufficio	Decreto di ammissione a finanziamento	Servizio 1	120
7	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Approvazione dei piani di zona redatti dai 55 distretti socio-sanitari	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto di approvazione del piano di zona e impegno della somma	Servizio 2	150
8	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Assegnazione premialità ai distretti socio-sanitari per le azioni di sviluppo distrettuale	L. 8.11.2000, n. 328	D'ufficio	Decreto	Servizio 2	150
9	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Approvazione Piano di zona integrato con la premialità assegnata per le azioni di sviluppo distrettuale	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto	Servizio 2	150
10	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Potenziamento dei gruppi piano distrettuali istituiti nei 55 distretti socio-sanitari. Assegnazione somme ed erogazione acconto	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte, previa direttiva regionale	Decreto	Servizio 2	120

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
11	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Potenziamento dei gruppi piano distrettuali istituiti nei 55 distretti socio-sanitari. Esame e approvazione rendicontazione per erogazione saldo	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto	Servizio 2	120
12	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Concessione di patrocinio a titolo gratuito o oneroso ad iniziative meritevoli di sostegno	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto	Servizio 2	120
13	Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.). Concessione di patrocinio a titolo gratuito o oneroso ad iniziative meritevoli di sostegno. Approvazione di eventuale rimodulazione progettuale	L. 8.11.2000, n. 328	Di parte	Decreto	Servizio 2	90
14	Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati. Approvazione graduatoria	L. 9.1.1989, n. 13	Di parte	Decreto	Servizio 4	150
15	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo su lavori e forniture per gli asili nido comunali. Approvazione graduatoria	QSN 2007/2013	Di parte	Decreto	Servizio 4	150
16	Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi prima infanzia. Contributo su lavori e forniture per gli asili nido aziendali. Approvazione graduatoria	QSN 2007/2013	Di parte	Decreto	Servizio 4	150
17	Contributi per l'adeguamento agli standards strutturali regionali di cui al D.P.R.S. 29 giugno 1988. Approvazione programma	L.R. 8.11.1988, n. 33, art. 4	Di parte	Decreto	Servizio 4	150
18	Contributi per l'utilizzo delle quote di ribasso d'asta in entrata al bilancio della Regione su finanziamenti per lavori pubblici. Approvazione graduatoria	L.R. 12.7.2011, n. 12, art. 6	Di parte	Decreto	Servizio 4	150
19	Contributi alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente. Approvazione graduatoria	L.R. 31.7.2003, n. 10, art. 6, comma 5	Di parte	Decreto	Servizio 6	120
20	Accordo di Programma Quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio". Erogazione della seconda tranche a saldo	Accordo di Programma Quadro 1.8.2008	Di parte	Decreto	Servizio 6 - U.O.1	150
21	Contributi ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per spese del personale. Prima assegnazione	L.R. 26.7.1982, n. 71	Di parte	Decreto	Servizio 7	90
22	Contributi ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per spese del personale. Seconda assegnazione	L.R. 26.7.1982, n. 71	Di parte	Decreto	Servizio 7	80

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
23	Contributi ad Enti di culto per promuovere iniziative di beneficenza e di istruzione	L.R. 14.12.1953, n. 65	Di parte	Decreto	Servizio 7 - U.O.1	150
24	Sussidi straordinari ad Istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività	L.R. 14.12.1953, n. 65	Di parte	Decreto	Servizio 7 - U.O.1	150
25	Sussidi straordinari ad istituti ed Enti aventi finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti	L.R. 14.12.1953, n. 65	Di parte	Decreto	Servizio 7 - U.O.1	150
26	Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza	L.R. 14.12.1953, n. 65	Di parte	Decreto	Servizio 7 - U.O.1	90
27	Misure di sostegno alle associazioni antiracket. Assegnazione ed impegno somme	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 17	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
28	Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 2	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
29	Contributi per sostegno alla formazione degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 3	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
30	Contributi ad imprenditori che denunciano richieste estorsive, per rimborso di oneri fiscali e contributivi connessi all'attività di impresa	L.R. 20.11.2008, n. 15, art. 3, comma 2; L.R. 12.5.2010, n. 11, art. 68; Decreto assessoriale 9.9.2010, n. 1853	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
31	Indennizzo una tantum a vittime della mafia e della criminalità organizzata per danni al patrimonio e a mezzi di trasporto	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 10	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
32	Contributi in favore di imprenditori e soggetti esercenti una libera arte o professione per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 12	Di parte	Decreto	Servizio 8	150
33	Attuazione art. 4 L.R. n. 20/99: istruttoria finalizzata all'assunzione dei familiari delle vittime della mafia presso la Pubblica Amministrazione regionale	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 4	Di parte	Decreto di diniego o atto di trasmissione documentazione al Dipartimento funzione pubblica e personale per l'assunzione	Servizio 8	150
34	Oneri per l'assunzione dei familiari delle vittime della mafia presso gli enti locali, le ASP e gli enti o gli istituti vigilati dagli stessi o dall'Amministrazione regionale. Impegno somme	L.R. 13.9.1999, n. 20, art. 4, commi 1 e 3	Di parte	Decreto	Servizio 8	150

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DEL LAVORO

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Avviamento centralinisti non vedenti	L. n. 68/99 e ss.mm.ii.; L. n. 60/76; L. n. 113/85	D'ufficio	Avviamento centralinisti non vedenti	Unità di Staff 2	60
2	Definizione erogazione contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. Cartolarizzazione dei crediti alle imprese	L.R. n. 27/91, art. 9; L.R. n. 6/2001, art. 29	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Unità di Staff 2	60
3	Delibere e pareri della Commissione regionale per l'impiego	L.R. n. 36/90; L. n. 236/93; L. n. 223/91; Delibera di Giunta n. 287 del 29/6/2005	D'ufficio	Delibere	Unità di Staff 2	45
4	Ricezione chiarimenti, istruttoria e proposizione di graduatoria definitiva per erogazione bonus assunzionali welfare to work	L. n. 2/2009	D'ufficio	Graduatoria per erogazione bonus	Area II	60
5	Pagamento alle imprese dei bonus assunzionali a seguito di avviso pubblico. Azione di sistema welfare to work	D.D. Ministero lavoro n. 130 del 21/9/2009	D'ufficio	Mandato di pagamento	Area II	60
6	Finanziamento cantieri scuola per disoccupati	L.R. n. 17/68; L.R. n. 25/93; L.R. n. 6/09 e ss.mm.ii.	Enti locali Enti morali	Decreto di finanziamento	Servizio I	60
7	Finanziamento cantieri di servizi	L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii.	Comuni destinatari	Decreto di finanziamento	Servizio I	60
8	Definizione finanziamenti cantieri di lavoro per disoccupati anni pregressi	L.R. n. 17/68 e ss.mm.ii.	D'ufficio	Decreto di addebito/accredito ed archiviazione	Servizio I	60
9	Rendicontazione cantieri di servizi per aventi diritto reddito minimo di inserimento	L.R. n. 5/2005	D'ufficio	Archiviazione decreto di addebito. Decreto recupero coatto	Servizio I - U.O. 2	60
10	Incentivi mobilità territoriale lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria	D.L. n. 35/05, art. 13, comma 2, lett. d); D.M. 2/3/2006	Di parte	Decreto concessione contributo incentivo mobilità	Servizio III - Ufficio regionale del lavoro	60
11	Iscrizione liste di mobilità con indennità	L. n. 223/91, artt. 4, 6, 7 e 24	Di parte	Parere	Servizio III - Ufficio regionale del lavoro	60
12	Trasferimento iscrizione liste di mobilità da altre Regioni	L. n. 223/91, artt. 6 e 7	Di parte	Parere	Servizio III - Ufficio regionale del lavoro	45
13	Ammortizzatori sociali in deroga. Attivazione procedure Cassa integrazione guadagni e mobilità	L. n. 2/2009	Su istanza della azienda o delle OO. SS.	Verbale d'intesa positivo o negativo	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
14	Aggiornamento documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza	L. n. 626/94 e ss.mm.ii.	D'ufficio	Documento di valutazione rischio e piano per la sicurezza	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
15	Avviamento soggetti disabili datori di lavoro settore privato e pubblico	L. n. 68/99, artt. 7, 8 e 9	Su richiesta ditte	Rilascio nulla osta di avviamento	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
16	Certificazione rapporti di lavoro atipici	L. n. 276/2003	Su istanza dei contraenti	Emissione certificazione	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
17	Contributi per assunzioni di lavoratori disabili	L. n. 68/99, artt. 11 e 13; Circ. n. 451/2011	Di parte	Mandato di pagamento	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	60
18	Controversie collettive di lavoro settore privato e settore pubblico	L. n. 183/2010, art. 31	Di parte	Verbale di conciliazione	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
19	Tentativo di conciliazione per controversie individuali di lavoro settore privato e settore pubblico	Art. 410 cod. proc. civ.; L. n. 183/2010, art. 31	Di parte	Lodo ovvero verbale negativo	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
20	Convenzioni per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili	L. n. 68/99, art. 11	Su richiesta ditte ed enti pubblici	Predisposizione decreto	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
21	Costituzione organi collegiali (Commissione provinciale integrazione salario operai CISOA; Comitato provinciale INPS; Commissione speciale coldiretti mezzadri e coloni; Commissione speciale artigiani; Commissione speciale commercianti; Commissione provinciale di conciliazione; Commissione di certificazione)	L. n. 183/2010; L. n. 457/1972; L. n. 88/1989; D.L. n. 276/2003; D.M. 21/7/2004; D.L. n. 16/1973	D'ufficio	Decreto di costituzione	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	60
22	Esonero parziale dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili	L. n. 68/99, art. 5	Su richiesta ditte	Verbale risultanza contabile	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	60
23	Iscrizione e reinscrizione elenco disabili	L. n. 68/99, art. 8	Su richiesta utenza	Certificato di iscrizione	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
24	Pagamenti sugli O.A. disposti dalla struttura centrale	L.R. n. 47/77, art. 15 e ss. mm.ii.; D.Lgs. n. 231/2002	D'ufficio	Emissione mandato di pagamento	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
25	Rendicontazione cantieri di lavoro	L.R. n. 17/68; L.R. n. 25/1993; Circ. n. 860 dell'11/10/2004	D'ufficio	Comunicazione di archiviazione o decreto di addebito o decreto di integrazione	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	45
26	Impugnazione provvedimenti disciplinari settore privato	L. n. 300/1970, art. 7, commi 6 e 7	Di parte	Lodo ovvero verbale negativo	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	60
27	Rilascio provvedimento di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio	D.Lgs. n. 151/2001, art. 17, comma 2, lett. a)	Di parte	Provvedimento di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
28	Autorizzazione all'uso di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori	L. n. 300/1970, art. 4	Di parte	Autorizzazione	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
29	Rinnovo patenti abilitazione conduzione di impianti nucleari	D.P.R. n. 1450/1970, artt. 27 e 28	Di parte	Rinnovo patenti	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
30	Autorizzazione, previo parere dell'Azienda unità sanitaria locale, all'impiego degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I della L. n. 977/1967	L. n. 977/1967, art. 6, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999	Di parte	Autorizzazione	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
31	Autorizzazione all'impiego di bambini e adolescenti con il sistema dei turni a scacchi	L. n. 977/1967, art. 19, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999	Di parte	Autorizzazione	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
32	Autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio per i bambini e gli adolescenti in difetto di disposizioni di contratti collettivi, sentite le competenti organizzazioni sindacali e sempre che il lavoro non presenti carattere di pericolosità e gravosità	L. n. 977/1967, art. 20, come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999	Di parte	Autorizzazione	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
33	Validazione diffida accertativa del datore di lavoro per crediti patrimoniali del prestatore di lavoro	D.Lgs. n. 124/2004, art. 12	D'ufficio	Diffida accertativa esecutiva	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	60
34	Ammissione a finanziamento progetti di attività culturali all'estero	L.R. n. 55/80, art. 24 bis	Di parte	Decreto di finanziamento	U.O. emigrazione	60
35	Rendicontazione anno di competenza progetti di attività culturali all'estero e attività promozionali	L.R. n. 55/80, artt. 9 e 24 bis	Di parte	Pagamento saldo	U.O. emigrazione	60
36	Rendicontazione progetti di attività culturali all'estero e attività promozionali anni precedenti	L.R. n. 55/80, artt. 9 e 24 bis	Di parte	Richiesta c/o ragioneria Iscrizione somme per enti	U.O. emigrazione	60
37	Ammissione a finanziamento progetti corsi di lingua italiana	Fondo nazionale politiche migratorie (FNPM) - Accordi per il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia	Di parte	Decreto di finanziamento	U.O. immigrazione	60
38	Rendicontazione anno di competenza progetti corsi di lingua italiana	Fondo nazionale politiche migratorie (FNPM) - Accordi per il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia	Di parte	Pagamento saldo	U.O. immigrazione	60
39	Rendicontazione anno precedente progetti corsi di lingua italiana	Fondo nazionale politiche migratorie (FNPM) - Accordi per il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia	Di parte	Richiesta c/o ragioneria Riproduzione economia	U.O. immigrazione	60

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DEL LAVORO

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Rimborso spese legali ai pubblici dipendenti e ai pubblici amministratori sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa e dichiarati esenti da responsabilità	L.R. n. 145/1980, art. 39; L.R. n. 30/2000, art. 24 e ss. mm.ii. (Capitolo 312505)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 1	90
2	Rimborso somme erroneamente o indebitamente versate all'Amministrazione	(Capitolo 315201)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 1	120
3	Liquidazione spese di pulizia	Leggi di contabilità (Capitolo 312506)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 1	150
4	Liquidazione utenze, servizi ausiliari	Leggi di contabilità (Capitolo 312506)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 2	90
5	Liquidazione delle spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici della struttura centrale e delle strutture periferiche	Leggi di contabilità (Capitolo 312510)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 3 - U.O. 4 - U.O. 5	150
6	Liquidazione delle spese noleggio o leasing di macchine e attrezzature della struttura centrale e delle strutture periferiche	Leggi di contabilità (Capitolo 312511)	Di parte	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 3 - U.O. 4 - U.O. 5	150
7	Liquidazione delle spese per manutenzione ordinaria e riparazioni della struttura centrale e delle strutture periferiche	Leggi di contabilità (Capitolo 312512)	D'ufficio	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 3 - U.O. 4 - U.O. 5	150
8	Liquidazione delle spese urgenti per il ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza (D.Lgs. n. 626/94) della struttura centrale e delle strutture periferiche	Leggi di contabilità (Capitolo 312514)	D'ufficio	Emissione mandato di pagamento	Area 1 - U.O. 3 - U.O. 4 - U.O. 5	150
9	Legge n. 2/2009: ammortizzatori sociali in deroga 2001	L. n. 2/2009 e ss.mm.ii.; Direttiva n. 23753/2011	D'ufficio	Approvazione AA. SS. in deroga	Area II - Commissione regionale per l'impiego	120
10	Esami di abilitazione per iscrizione albo nazionale centralinisti privi della vista	L. n. 113/85, art. 2, comma 2	D'ufficio	Attestazione esito esami	Servizio III - Ufficio regionale del lavoro	90
11	Trattamento di disoccupazione speciale ai lavoratori impiegati per completamento grandi opere pubbliche o impianti industriali	L. n. 223/91, art. 11	Richiesta da parte delle OO. SS.	Parere o diniego	Servizio III - Ufficio regionale del lavoro	90

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
12	Lavoratori extra comunitari Ingresso per lavoro subordinato o stagionale	D.Lgs. n. 286/98, artt. 22 e 24 e decreti flussi	D'ufficio	Rilascio nulla osta ovvero diniego	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	90
13	Progetti Piano regionale dell'offerta formativa. Verifica contabile	L.R. n. 24/76; Circolare ass. n. 6/2004	Richiesta E.G.	Verbale risultanza contabile	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	90
14	Verifica contabile progetti formativi a finanziamento regionale	L.R. n. 24/76; Circolare 17/2/2003, n. 1/F.P. e ss.mm.ii.	Presentazione rendiconti	Verbale risultanza contabile	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	90
15	Verifica contabile progetti formativi a finanziamento comunitario	Vademecum 2007/2013	Su richiesta Assessessorato P.I. e F.P.	Verbale risultanza contabile	Servizio Ufficio provinciale del lavoro	90
16	Graduatorie cantieri regionali di lavoro	L.R. n. 17/68; L.R. n. 6/2009; Circ. CRI n. 10569 del 25/3/2010	D'ufficio	Emissione graduatoria	Centri per l'impiego	90
17	Esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro	L. n. 12/79	Di parte	Rilascio diploma di abilitazione	Servizio IV - Ispettorato regionale del lavoro	120
18	Conferimento onorificenza Stelle al merito	L. n. 143/1992	Ministero del lavoro	Conferimento Stella al merito	Servizio IV - Ispettorato regionale del lavoro	120
19	Decisione sui ricorsi contro diffida INAIL	D.P.R. n. 1124/1965, art. 16; Circ. del 7/9/2004	Di parte	Accoglimento/ri- getto	Servizio Ispettorato provinciale del lavoro	90
20	Selezione progetti sulle politiche migratorie per l'ammissione a finanziamento	Fondo politiche migratorie - accordo di programma con il Ministero del lavoro	Di parte	Decreto approvazione Graduatoria progetti	U.O. immigrazione	150
21	Selezione progetti per l'emigrazione per l'ammissione a finanziamento	L.R. n. 55/80	Di parte	Decreto approvazione Graduatoria progetti	U.O. emigrazione	150

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Adozione provvedimento impegno somme in favore dei Servizi uffici provinciali del lavoro per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Decreto impegno somme	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
2	Emissione ordinativi di pagamento in favore dei Servizi uffici provinciali del lavoro per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Ordinativi di pagamento	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
3	Emissione ordinativi di perenzione anno successivo in favore dei Servizi uffici provinciali del lavoro per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Ordinativi di pagamento	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
4	Emissione provvedimento di chiusura contabile del procedimento e/o di riduzione impegno in favore dei Servizi uffici provinciali del lavoro per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Decreto riduzione impegno somme	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
5	Controllo a campione sui rendiconti dei Servizi uffici provinciali del lavoro per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Emissione nota di richiesta ai Funzionari delegati	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
6	Adozione provvedimento impegno somme in favore di Organismi selezionati procedura bando/Avviso/affidamento diretto	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Decreto ammissione a finanziamento ed impegno somme	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
7	Emissione titoli di pagamento somme per il potenziamento servizi per l'impiego, in favore di Organismi	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Emissione titolo di pagamento	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
8	Adozione decreto di chiusura contabile del procedimento e/o riduzione impegno per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego	L. n. 388/2000, art. 117, comma 5	D'ufficio	Decreto riduzione impegno somme	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	60
9	Emissione del decreto di approvazione delle risultanze finali dei progetti relativi al piano regionale dell'offerta formativa - Servizi formativi - per gli anni dal 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 - a seguito della trasmissione della nota di revisione da parte del Servizio ufficio provinciale del lavoro	Varie leggi regionali	D'ufficio	Decreto di approvazione delle risultanze finali	Servizio VI - Apprendistato	60
10	Autorizzazioni per la rimodulazione dei conti economici degli sportelli multifunzionali e degli sportelli scuola		Di parte	Nota	Servizio VI - Apprendistato	60
11	Fiscalizzazione oneri INPS e rimborso diretto INAIL in favore delle ditte beneficiarie per le assunzioni effettuate	L. n. 68/1999, artt. 11 e 13, comma 1, lettere a) e b)	Di parte	Decreto responsabile del servizio di finanziamento	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	60
12	Rimborso diretto oneri INPS e INAIL in favore delle ditte beneficiarie per le assunzioni effettuate	L. n. 68/1999, artt. 11 e 13, comma 1, lettere a) e b)	Di parte	Decreto responsabile del servizio di finanziamento	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	60
13	Emissioni ordini di accreditamento in favore dei Funzionari delegati presso i Servizi uffici provinciali del lavoro per l'assunzione di soggetti disabili, avvenute nell'anno precedente, rispetto al piano di riparto del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili	L. n. 68/1999, art. 11; L. n. 247/2007, art. 1, comma 37	D'ufficio	Decreto responsabile del servizio di finanziamento	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	60
14	Ricostituzione Comitati provinciali di sostegno dei disabili	L.R. n. 24/2000, art. 26	D'ufficio	Decreto assessoriale	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	60
15	Finanziamento contribuito progetti di utilità collettiva	L. n. 85/1995, art. 12, comma 6, e ss.mm.ii.	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
16	Finanziamento contribuito per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili	L.R. n. 24/2000, art. 2; L.R. n. 21/2003, art. 25	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
17	Finanziamento contribuito secondo quinquennio per lavoratori stabilizzati	L.R. n. 27/2007, art. 2, comma 3	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
18	Finanziamento contribuito per trasformazione a tempo indeterminato per i lavoratori già assunti con contratto di diritto privato a termine	L.R. n. 19/2005, art. 23, comma 14	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
19	Finanziamento contribuito per Borse autoimpiego	L.R. n. 3/1998, art. 2	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
20	Erogazione saldo contributo per Borse autoimpiego	L.R. n. 3/1998, art. 2	Di parte	Mandato di pagamento	Servizio V - ASU e Workfare	60
21	Finanziamento progettualità da destinare a politiche attive del lavoro	L.R. n. 13/2009, art. 12 e ss. mm.ii.	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
22	Concessione contributo straordinario una tantum per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale occupazione	L. n. 144/1999, art. 45, comma 6	Di parte	Decreto di impegno	Servizio V - ASU e Workfare	60
23	Svincolo polizza fidejussoria Gestione delle operazioni finanziate dal Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Di parte	Decreto di autorizzazione svincolo	Area AA.GG. e programmazione; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio VI - Apprendistato; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento	60

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, della legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Finanziamento contribuito all'assunzione dei soggetti disabili	L. n. 68/1999, artt. 11, 13, 14; L. n. 247/2007, art. 1, comma 37	Di parte	Decreto responsabile del servizio di finanziamento	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	150
2	Ricostituzione Comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili	L.R. n. 24/2000, art. 22	D'ufficio	Decreto assessoriale	Servizio III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali	150
3	Decreto di approvazione graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi a contributo con risorse a valere sul Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Decreto di approvazione graduatoria provvisoria	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro	150
4	Decreto di approvazione graduatoria definitiva, finanziamento e impegno dei soggetti ammessi a contributo con risorse a valere sul Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Decreto di approvazione graduatoria definitiva	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento	150
5	Provvedimento di autorizzazione all'avvio delle attività (ove previsto dall'avviso di riferimento) dei progetti finanziati nell'ambito del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Nota	Servizio I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento	90

COPIA
NON

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
6	Erogazione 1° acconto del finanziamento progetti finanziati dal Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Di parte	Mandato pagamento	Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150
7	Erogazione 2° acconto del finanziamento progetti finanziati dal Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Di parte	Mandato pagamento	Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150
8	Erogazione saldo del finanziamento progetti finanziati dal Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Mandato pagamento	Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150
9	Verifica dei piani finanziari dei progetti finanziati nell'ambito del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Verifiche di ammissibilità della spesa; Verifica dei rendiconti delle spese inviate dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell'ambito del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Controllo revisioni uffici periferici	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Nota	Area AA.GG. e programmazione; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150
10	Decreto di chiusura dei progetti finanziati nell'ambito del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo e trasmissione alla Corte dei conti per il tramite della Ragioneria	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	D'ufficio	Decreto di chiusura	Area AA.GG. e programmazione; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
11	Controdeduzioni avverso le risultanze contabili della rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo; Pista di controllo del Programma operativo Sicilia 2007/2013 - Fondo sociale europeo	Di parte	Nota	Area AA.GG. e programmazione; Servizio II - Politiche attive del lavoro; Servizio IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento; Servizio VI - Apprendistato	150

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.24.1812)008